Rete stradale

- **1.** II PRG deve definire la rete stradale di interesse comunale, assicurando la continuità territoriale con la rete stradale di interesse regionale e provinciale (comma 2 art. 33 L.R. 27/2000 PUT).
 - Il PRG, in coerenza con la disciplina dettata dalla legislazione nazionale e regionale e dai relativi regolamenti definisce e classifica la rete stradale di interesse comunale e relative pertinenze.
 - Il PRG per la realizzazione delle nuove infrastrutture, deve aderire a programmi progettuali concretamente attuabili nel periodo di validità dei piani, valutandone preventivamente, anche in riferimento al piano triennale delle opere pubbliche, i costi, le risorse programmabili e i finanziamenti disponibili.
 - Il PRG deve, per le infrastrutture principali esistenti predisporre misure di mitigazione ambientale ed acustica, nonché, per quelle di nuova realizzazione, prevedere forme di progettazione integrata e di inserimento ambientale, che consentano fin dalla fase di previsione, l'introduzione di elementi di abbattimento degli inquinamenti e di riduzione degli impatti ambientali.
- **2.** Il PRG deve definire la viabilità minore, quale elemento significativo dell'organizzazione territoriale agricola, salvaguardando il tracciato e dettando eventuali norme d'intervento.